

1. Aspetti generali

A tutti gli ordini della Kummler+Matter EVT SA (di seguito «KuMa EVT») si applicano esclusivamente le presenti condizioni di acquisto. Le condizioni di contratto generali e di altro tipo del fornitore valgono solo se approvate espressamente e per iscritto da KuMa EVT. In caso di incongruenze tra le versioni linguistiche delle presenti CGA, fa fede la versione in lingua tedesca.

Il fornitore è tenuto a fornire i beni e servizi di cui all'ordine (di seguito denominati anche oggetto contrattuale) con professionalità e accuratezza, utilizzando i materiali più adatti e avvalendosi di personale qualificato. Rientrano nell'oggetto contrattuale tutte le forniture e prestazioni non richieste espressamente da KuMa EVT, che tuttavia risultino necessarie o consuete per il funzionamento specificato dell'oggetto contrattuale.

Per essere validi, tutti gli accordi e le dichiarazioni delle controparti giuridicamente rilevanti richiedono la forma scritta.

Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGA dovesse rivelarsi in toto o in parte inefficace, le parti si impegnano a sostituirla con una nuova disposizione che si avvicini quanto più possibile al suo scopo giuridico ed economico.

2. Offerta

Offerte, consulenze, progettazioni, dimostrazioni, consegne di campioni ecc. sono gratuiti per KuMa EVT. L'offerta deve rispettare rigorosamente le specifiche richieste da KuMa EVT. Eventuali divergenze vanno segnalate in modo chiaro. Sono gradite ulteriori varianti e opzioni purché nell'offerta vengano indicate separatamente rispetto alle voci inizialmente richieste, a fini di chiarezza. Nell'offerta vanno sempre riportati tutti i costi singolarmente, soprattutto le spese di trasporto, imballaggio e TTCP. Qualora non siano indicate separatamente, tali spese saranno incluse nel prezzo totale.

Se non altrimenti indicato nell'offerta di KuMa EVT, all'offerta è applicato un periodo di validità di 90 giorni.

3. Ordine e conferma dell'ordine

KuMa EVT emette l'ordine al fornitore. Il contratto è posto in essere all'atto dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore. Il fornitore conferma l'accettazione mediante immediata restituzione di una conferma d'ordine con indicazione del relativo riferimento. Eventuali scostamenti e aggiunte apportati dal fornitore alla conferma d'ordine trovano applicazione solo ove KuMa EVT vi abbia acconsentito espressamente e per iscritto.

Ove manchi la conferma e il fornitore non rifiuti l'ordine per iscritto in toto o in parte entro 5 giorni dalla data dello stesso, l'ordine si considera accettato senza riserve né variazioni. Accettando l'ordine il fornitore dichiara di disporre di tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere al contratto.

4. Prezzi e condizioni di pagamento

Se non diversamente convenuto, i prezzi indicati sono prezzi fissi vincolanti in franchi svizzeri (CHF). Essi includono tutti i costi, le tasse e altri oneri connessi all'adempimento del contratto, inclusi tutti i costi accessori per la fornitura DDP (luogo di consegna) ai sensi degli INCOTERMS 2020 (incluso lo scarico). L'IVA deve essere indicata separatamente. I tempi di attesa durante le operazioni di scarico sono a carico del fornitore. L'IVA deve essere indicata chiaramente. Gli acconti, pari ad almeno il 10% del valore netto dell'ordine, vengono versati solo contro garanzia di una banca svizzera di prima classe.

In caso di ordini senza indicazione di un prezzo fisso, il fornitore è tenuto a indicare a KuMa EVT un prezzo indicativo prima di evadere l'ordine. L'ordine diventa definitivo solo al momento dell'approvazione scritta del prezzo indicativo (ad eccezione di ordini di piccola entità di valore non superiore a CHF 500).

Il fornitore garantisce a KuMa EVT, a condizioni analoghe, quantomeno gli stessi vantaggi concessi al soggetto terzo maggiormente favorito.

Le fatture devono essere inviate immediatamente dopo la spedizione della merce. Ogni ordine sarà fatturato separatamente e in dettaglio. Salvo diversamente convenuto, tutte le fatture vengono saldate entro un termine di 60 giorni netti se le consegne di merci e le prestazioni si sono svolte in modo completo e senza difetti. Condizioni di pagamento diverse vanno concordate per iscritto. Il momento decisivo per il calcolo dei termini di pagamento e dell'eventuale diritto alla detrazione dello sconto in contanti è il ricevimento della fattura corretta da parte di KuMa EVT.

In caso di fornitura e/o prestazione difettosa, il pagamento avviene solo 30 giorni dopo l'eliminazione del difetto o la prestazione o fornitura sostitutiva, eseguite in modo conforme. È fatta salva la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali contro pretese di KuMa EVT.

5. Termine di consegna e conseguenze di mora

I termini di consegna indicati nell'ordine sono da considerarsi vincolanti. Il fornitore è obbligato a intraprendere tempestivamente tutte le misure necessarie per prevenire eventuali ritardi imminenti o prevedibili e a informare KuMa EVT per iscritto senza indugio. Le consegne parziali sono consentite solo se espressamente concordate. In caso di mancato rispetto del termine di consegna presso il luogo concordato, il fornitore sarà considerato in mora senza necessità di ulteriori solleciti. In caso di ritardo KuMa EVT è autorizzata a insistere per l'adempimento oppure, trascorso invano un congruo periodo di proroga, a rinunciare alla fornitura e/o alla prestazione a posteriori e recedere dal contratto senza obbligo di risarcimento. Inoltre, KuMa EVT è autorizzata a esigere, per ciascuna settimana di ritardo o frazione di essa, una penale pari al 2% dell'intero ammontare del contratto. Il valore complessivo della penale è limitato al 10% dell'intero ammontare del contratto. È in ogni caso fatto salvo il diritto di KuMa EVT di chiedere ulteriori risarcimenti per danni. L'accettazione di una fornitura e/o prestazione tardiva non è considerata rinuncia ai diritti di risarcimento.

6. Forza maggiore

Qualora eventi di forza maggiore impediscano al fornitore di adempiere i propri obblighi nonostante ogni ragionevole sforzo e misura oppure ostacolino sensibilmente l'adempimento del contratto, egli è tenuto a darne immediata comunicazione scritta a KuMa EVT e documentare, indicando il motivo, la durata prevista dell'evento sfavorevole e le misure che intende adottare per garantire la prosecuzione dell'esecuzione del contratto. In caso di un evento di forza maggiore comprovabile, i termini concordati vengono prorogati di conseguenza, lasciando invariati gli obblighi di prestazione che sono estesi al massimo per un periodo pari alla durata dell'evento in questione. Non è considerata un caso di forza maggiore l'impossibilità di procurarsi le materie prime o i materiali ai prezzi previsti oppure di effettuare i trasporti ai costi programmati. Tale rischio è sempre a carico del fornitore.

7. Trasporto, assicurazione e imballaggio

Il fornitore è tenuto a contrassegnare chiaramente ogni spedizione e ad allegarvi i necessari documenti di accompagnamento, la documentazione e le bolle di trasporto, inclusi eventuali documenti doganali ove necessario (con copia per KuMa EVT). In caso di mancanza dei documenti di accompagnamento e/o della documentazione, la consegna sarà conservata a spese e a rischio del fornitore fino all'arrivo dei documenti mancanti.

Le spedizioni parziali o residue sono ammesse solo se espressamente concordate e devono essere identificate come tali.

Il fornitore risponde integralmente del corretto imballaggio e del regolare trasporto dei beni. Tutte le componenti meccaniche devono essere adeguatamente protette da possibili danneggiamenti e dalla corrosione, e le parti isolanti anche dall'umidità. Il fornitore è tenuto a osservare eventuali istruzioni speciali riguardanti imballaggio e trasporto indicate nell'ordine. Tutti i costi relativi a imballaggio/ trasporto ed eventuali depositi, le tasse e altri oneri sono a carico del fornitore. La spedizione deve essere effettuata a spese e a rischio del fornitore. Il fornitore è responsabile di assicurazione, perdita e danni durante il trasporto. Si applica la clausola di arrivo DDP (luogo di consegna) degli INCOTERMS 2020.

Tutto il materiale di imballaggio deve essere ripreso o smaltito a spese del fornitore. Se il materiale di imballaggio non viene ritirato su richiesta della direzione del progetto, KuMa EVT ha il diritto di smaltirlo a spese del fornitore e di detrarlo dalla fattura successiva.

8. Luogo di adempimento, rischi e benefici e trapasso della proprietà all'accettazione

Il luogo di adempimento per la consegna e/o la prestazione del fornitore è il luogo specificato nell'ordine (indirizzo di consegna). Il luogo di adempimento per il pagamento è la sede di KuMa EVT.

In caso di forniture con obbligo di installazione, i benefici e i rischi vengono trasferiti al momento del collaudo. Per le forniture senza obbligo di installazione, il trasferimento avviene al momento in cui KuMa EVT accetta la fornitura mediante ricevuta presso il luogo di adempimento. La proprietà si trasferisce al momento della consegna nel luogo di adempimento o, in ogni caso, al più tardi al momento del pagamento.

Il materiale che KuMa EVT fornisce o mette a disposizione per l'evasione di un ordine rimane di sua proprietà anche dopo la sua lavorazione, anche se il valore del lavoro è maggiore di quello del materiale fornito.

Il controllo della consegna da parte di KuMa EVT non è vincolato a un certo periodo di tempo, ma avverrà il più presto possibile dopo il ricevimento della fornitura completa (compresa la relativa documentazione). Se dal controllo della fornitura non emergono difetti significativi, KuMa EVT la accetta provvisoriamente. I difetti saranno notificati non appena scoperti. Il fornitore rinuncia all'opposizione in caso di notifica tardiva dei difetti.

9. Garanzia ed eliminazione dei difetti

Il fornitore presta nei confronti di KuMa EVT piena garanzia legale e per i difetti della cosa. Il fornitore risponde delle perfette condizioni e dell'idoneità dell'oggetto contrattuale sia per gli usi abituali che per quelli comunicati al fornitore, nonché delle caratteristiche promesse.

Il periodo di garanzia è pari a (i) due anni dalla consegna dell'oggetto contrattuale nel luogo di adempimento o (ii), per i beni destinati all'installazione, di 5 anni dall'accettazione da parte del committente presso il quale sono stati installati tali sistemi. Il periodo di garanzia viene prolungato del periodo nel quale l'oggetto contrattuale non ha potuto essere utilizzato a causa di un difetto e/o della sua eliminazione. Se il produttore concede una garanzia più estesa o nel caso in cui KuMa EVT e il fornitore concordino un termine di garanzia più esteso, questo prevale. In caso di riparazione o sostituzione di beni o servizi, il periodo di garanzia inizia ogni volta a decorrere ex novo. KuMa EVT è autorizzata a presentare reclamo per difetti della cosa in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia. I pagamenti effettuati da KuMa EVT non comportano la rinuncia al diritto di sporgere reclamo.

Nei casi coperti da garanzia, KuMa EVT ha facoltà di richiedere, a propria discrezione, la riparazione, la riduzione di prezzo, la sostituzione (se necessario in diversa e più adatta esecuzione / realizzazione) o la trasformazione. Sono a carico del fornitore tutti i costi connessi all'eliminazione dei difetti (incluse le spese di trasporto e viaggio). In casi urgenti e ove il fornitore, nonostante la concessione di una congrua termine, non provveda all'eliminazione del difetto o vi provveda in modo inadeguato, KuMa EVT è altresì autorizzata a eliminare autonomamente o far eliminare i difetti da terzi a spese del fornitore oppure a provvedere alla sostituzione. È in ogni caso espressamente fatto salvo il diritto di chiedere ulteriori risarcimenti danni. Non si tiene conto dei benefici indiretti che derivano a KuMa EVT dalla successiva eliminazione dei difetti.

Il materiale grezzo e i semilavorati che in sede di lavorazione si rivelino difettosi devono essere sostituiti senza tenere conto del periodo intercorso tra fornitura e accertamento del difetto.

Il termine di prescrizione per le richieste coperte da garanzia del fornitore è di 6 mesi in più rispetto al periodo di garanzia concordato.

I diritti di garanzia di KuMa EVT scadono 8 anni dopo l'accettazione finale da parte del committente. I diritti derivanti da vizi che il fornitore ha intenzionalmente occultato scadono invece dopo 10 anni.

10. Responsabilità e assicurazione

Di regola trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di responsabilità. Ove l'oggetto contrattuale fosse difettoso, il fornitore è tenuto in particolare ad accollarsi integralmente a prima richiesta di KuMa EVT anche i costi di individuazione dei difetti, inclusi eventuali costi di smontaggio e montaggio dell'oggetto contrattuale in un impianto. Se la fornitura presenta difetti sostanziali o si discosta così tanto dal contratto da renderla inutilizzabile per KuMa EVT o che KuMa EVT non è ragionevolmente tenuta ad accettarla, KuMa EVT può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

Il fornitore è responsabile di tutti i danni causati a KuMa EVT o a terzi dalla consegna, dal fornitore o dal suo personale, ad esclusione dei danni conseguenti come la mancanza di corrente o la perdita di profitto.

Il fornitore dichiara di possedere un'assicurazione di responsabilità civile (per danni a persone e materiali) con una copertura minima di 5 milioni di franchi e, a prima richiesta, consegna la corrispondente prova documentale scritta della propria compagnia assicurativa. Comunica immediatamente a KuMa EVT eventuali variazioni dell'assicurazione o della copertura, fornendole il nuovo certificato.

11. Progetti, documentazioni (tecniche) e proprietà intellettuale

I materiali messi a disposizione da KuMa EVT in relazione all'ordine, come campioni, utensili, software, progetti, disegni, calcoli, ecc. sono vincolanti. Il fornitore è tenuto a verificare immediatamente le informazioni fornite da KuMa EVT e a segnalare prontamente errori e punti oscuri. Tutti i diritti sulla documentazione riferita all'ordine rimangono in capo a KuMa EVT. Non è nemmeno previsto di concedere al fornitore o a terze licenze su tali diritti.

12. Sicurezza, disposizioni regionali e qualità

Il fornitore si attiene alle leggi e alle disposizioni a cui è soggetto a livello locale e nel Paese o nei Paesi a cui sono destinati i suoi prodotti. Garantisce che l'oggetto contrattuale corrisponde alla tecnologia più attuale e rispetta tutte le disposizioni di sicurezza applicabili e le norme tecniche. Il fornitore è tenuto a produrre su richiesta le necessarie certificazioni di conformità alle norme e le indicazioni di origine. Risponde, nei confronti di KuMa EVT, dei danni a quest'ultima derivanti dalla mancata osservanza di tali prescrizioni e norme. Si richiede al fornitore di implementare un sistema di gestione della qualità basato sullo standard internazionale ISO 9001 o altro equivalente.

13. Ambiente e approvvigionamento sostenibile

Il fornitore si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le normative ambientali vigenti presso il luogo di esecuzione delle prestazioni. Si obbliga, inoltre, ad adottare un approccio sostenibile nell'utilizzo delle risorse naturali, a minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle proprie attività e a gestire lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni legislative applicabili, avvalendosi di metodologie ecocompatibili.

Nell'ambito delle proprie capacità operative, il fornitore si impegna a implementare, mantenere attivi e migliorare costantemente sistemi di gestione ambientale riconosciuti – preferibilmente conformi alla norma ISO 14001 o equivalenti. Su richiesta di KuMa EVT, il fornitore dovrà fornire idonea documentazione scritta attestante il rispetto degli obblighi sopra descritti, nonché le iniziative intraprese per l'attuazione dei principi fondamentali di un sistema di gestione ambientale riconosciuto.

Il fornitore adotta misure adeguate per promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, ridurre le emissioni, in particolare di gas serra, e massimizzare il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Le materie prime e i semilavorati dovranno, per quanto economicamente praticabile, provenire preferibilmente da fonti sostenibili o certificate. In particolare, il fornitore dovrà evitare, ove possibile, l'utilizzo di sostanze pericolose o critiche per l'ambiente, prediligendo alternative ecocompatibili e soluzioni di ecodesign.

14. Sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro

Nell'impiego del personale, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti relative all'impiego e all'assunzione del personale, in particolare per quanto concerne i contratti di lavoro, il lavoro nero, i permessi di lavoro e soggiorno, la sicurezza, la parità di trattamento e i contributi sociali. Il Fornitore si impegna inoltre a osservare la direttiva intitolata «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende di Equans Switzerland in Svizzera» (https://equans.ch/sites/default/files/2025/07/Arbeitssicherheit_fuer_temporaere_Mitarbeitende_und_Subunternehmer_Equans_Switzerland_d_AG_DE.pdf). Tale direttiva costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Appalto (AEB). Qualsiasi inosservanza dei principi elencati in questa direttiva è considerata una violazione degli obblighi contrattuali.

All'ingresso di edifici, aree e/o cantieri o siti di montaggio di KuMa EVT, devono altresì essere osservate le istruzioni e le normative di sicurezza di KuMa EVT. KuMa EVT declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tali disposizioni.

15. Etica

Le parti si impegnano a mantenere i più elevati standard etici in tutte le attività e relazioni commerciali, compresi il rispetto dei diritti umani, la promozione di condizioni di lavoro eque, la riduzione al minimo dell'impatto ambientale, la lotta alla corruzione e l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in vigore. Codice etico: <https://equans.ch/it/etica-e-compliance>.

Nel quadro dell'adempimento del contratto, le parti si atterranno agli stessi standard a proprio nome e a nome e per conto del proprio mandatario.

Ognuna delle parti si riserva il diritto di pretendere dall'altra di comprovare gli impegni assunti in questa clausola.

Qualunque violazione degli impegni contenuti in questa clausola rappresenta un'inadempienza che autorizza la parte adempiente a sospendere e/o interrompere immediatamente il presente contratto a spese e a carico della parte inadempiente.

Il fornitore si impegna ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori» (<https://equans.ch/it/etica-e-compliance>) di Bouygues SA, che è parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

16. Software

Nel caso in cui la fornitura comprenda software, il fornitore si impegna a fornire a KuMa EVT in occasione della consegna, oltre al codice oggetto, anche il codice sorgente e la relativa documentazione, onde permettere a KuMa EVT di utilizzare e mantenere il software secondo le disposizioni. KuMa EVT ha il diritto di sviluppare ulteriormente il software autonomamente o a cura di terzi.

17. Riservatezza

Il fornitore si impegna a utilizzare la documentazione relativa all'ordine e tutto il know-how, i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e forma di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'ordine solo nell'ambito delle finalità contrattuali e a gestirli in modo confidenziale. Ogni diverso utilizzo necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT.

18. Cessazione, subfornitori e fatturazione

Al fornitore è fatto divieto di cedere o dare a garanzia a terzi crediti vantati nei confronti di KuMa EVT, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima. Anche il trasferimento in toto o in parte di forniture di beni e/o servizi a terzi necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT. Il fornitore risponde del loro operato e delle loro omissioni come fosse lui stesso a eseguire l'ordine. Il fornitore non può compensare i crediti dovuti a KuMa EVT con proprie contro pretese.

19. Pubblicità

Il riferimento ai rapporti d'affari con KuMa EVT a scopo pubblicitario necessita del preventivo consenso scritto di KuMa EVT.

20. Modifiche e recesso

KuMa EVT è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento modifiche e integrazioni dell'ordine. Il fornitore comunicherà immediatamente a KuMa EVT i costi e le tempistiche che ne risulteranno. Trovano uguale applicazione le condizioni contrattuali dell'ordine originario. Eventuali modifiche alla fornitura di beni e/o servizi da parte del fornitore devono essere preventivamente approvate per iscritto da KuMa EVT.

KuMa EVT ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto in toto o in parte. A tale proposito, il fornitore ha diritto di essere indennizzato per prestazioni già rese e opere preparatorie che non possono essere annullate né altrimenti utilizzate. Il fornitore si impegna a tenere i costi maturati i più bassi possibili. Altre rivendicazioni del fornitore sono escluse.

21. Protezione dei dati

Raccolta e trattamento di dati personali: raccogliamo e trattiamo dati personali in conformità con le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e le altre prescrizioni pertinenti in materia. I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella presente clausola di protezione dei dati.

Scopi della raccolta e del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella nostra informativa sulla protezione dei dati disponibile nella nostra homepage <https://equans.ch/it/protezione-dei-dati>. I dati personali non sono utilizzati per scopi diversi, salvo esplicita autorizzazione della persona interessata o trattamento consentito per legge.

Trasferimento di dati personali a terzi: è effettuato solo nella misura necessaria all'adempimento degli scopi summenzionati o in base a un obbligo di legge. Prima di trasferire dati personali a terzi verificiamo attentamente se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati e adottiamo adeguate misure per tutelarli.

Diritto d'accesso e rettifica: la persona interessata ha il diritto di ricevere informazioni sui dati personali archiviati che la riguardano. Ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti e pretendere la cancellazione dei propri dati purché ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione prescritti per legge.

Sicurezza dei dati: adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli contro accessi non autorizzati, perdita o uso improprio. Malgrado tutte le precauzioni, non si può escludere un rischio completo per la sicurezza dei dati. La persona interessata è consapevole di tali rischi e li accetta nell'ambito dell'utilizzo dei nostri servizi.

Contatti per domande sulla protezione dei dati: in caso di domande sulla protezione dei dati e per esercitare i diritti in materia, la persona interessata può rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail dataprivacy.ch@equans.com.

Modifica della clausola sulla protezione dei dati: ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento questa clausola sulla protezione dei dati. La versione di volta in volta vigente è disponibile sul nostro sito web ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione. La persona interessata viene informata riguardo a modifiche sostanziali della clausola sulla protezione dei dati e ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati in base alle condizioni modificate.

22. Cyber-Security

Il fornitore adotta e mantiene adeguate misure organizzative e tecniche per garantire la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e la disponibilità delle proprie attività, delle forniture e delle prestazioni. Tali misure devono essere conformi agli standard di settore e includere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni appropriato, in linea con standard quali ISO/IEC 27001 o IEC 62443, laddove applicabile.

Il fornitore si impegna a informare KuMa EVT tempestivamente in merito a qualsiasi incidente di sicurezza a lui noto che possa avere ripercussioni sull'esecuzione del contratto con KuMa EVT. Il Fornitore dovrà fornire a KuMa EVT tutte le informazioni relative a tali vulnerabilità o minacce informatiche.

KuMa EVT dispone di un diritto non esclusivo, illimitato e irrevocabile di utilizzare, visualizzare, riprodurre, modificare e divulgare, in tutto o in parte, le informazioni (incluse tutte le informazioni riservate o la proprietà intellettuale in esse contenute) relative alle vulnerabilità e/o alle minacce informatiche. Questo include tutte le informazioni necessarie per l'analisi e la risoluzione della vulnerabilità, lo sviluppo di patch o aggiornamenti e/o la notifica ad altre parti potenzialmente interessate, senza alcuna restrizione e senza obbligo di citazione della fonte o di riconoscimento di compensi al fornitore. Il fornitore dichiara e garantisce a KuMa EVT di essere in possesso di tutti i diritti necessari per fornire tali informazioni e che queste non violano diritti di proprietà o altri diritti di terzi, né contengono informazioni illecite.

23. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente esclusivo è la sede di KuMa EVT.

Il rapporto giuridico è sottoposto esclusivamente al diritto sostanziale svizzero. Sono espressamente escluse le disposizioni della «Convenzione di Vienna» (CISG) e le norme di conflitto della legge federale sul diritto internazionale privato.

Le divergenze di opinione non autorizzano il fornitore a interrompere i lavori e a rifiutare le prestazioni contrattuali e KuMa EVT a rifiutare i pagamenti dovuti.

Zurigo, 1 aprile 2025

Kummler+Matter EVT SA